



COMUNICATO N. 75/DIV – 8 NOVEMBRE 2022

75/217

CAMPIONATO SERIE C 2022-2023

GARE DEL 5, 6 E 7 NOVEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 5, 6 e 7 Novembre 2022

12^a Giornata Andata

GIRONE A

JUVENTUS NEXT GEN	NOVARA	2-1
L.R. VICENZA	FERALPISALÒ	0-1
MANTOVA	PIACENZA	1-2
PADOVA	ARZIGNANO V.	2-2
PORDENONE	LECCO	5-0
PRO PATRIA	TRIESTINA	2-1
PRO VERCELLI	ALBINOLEFFE	1-3
RENATE	PERGOLETTESE	0-0
SANGIULIANO	VIRTUS VERONA	1-1
TRENTO	PRO SESTO	1-1

GIRONE B

CARRARESE	FERMANA	2-0
CESENA	GUBBIO	3-0
IMOLESE	OLBIA	0-1
LUCCHESI	ALESSANDRIA	1-2
PONTEDERA	RIMINI	1-0
RECANATESE	FIorenZUOLA	0-1
S. DONATO TAVARNELLE	ANCONA	1-1
TORRES	AQUILA MONTEVARCHI	2-1
VIRTUS ENTELLA	REGGIANA	0-0
VIS PESARO	SIENA	0-2

GIRONE C

ACR MESSINA	MONTEROSI TUSCIA	3-2
CATANZARO	CROTONE	2-0
FIDELIS ANDRIA	MONOPOLI	1-1
FOGGIA	AVELLINO	1-1
GIUGLIANO	JUVE STABIA	0-1
PESCARA	GELBISON	2-1
PICERNO	TARANTO	2-1
TURRIS	LATINA	2-2
VIRTUS FRANCAVILLA	AUDACE CERIGNOLA	1-1
VITERBESE	POTENZA	3-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 5, 6 E 7 NOVEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ESIMENTI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, CROTONE, FIDELIS ANDRIA, LATINA, LECCO, MONOPOLI e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA FOGGIA – AVELLINO DEL 7 NOVEMBRE 2022

Il Giudice Sportivo,

con riferimento alla gara FOGGIA- AVELLINO del 7 Novembre 2022 riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:

- accerti i motivi che hanno indotto il responsabile dell'ordine pubblico a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di materiale pirotecnico e di altri oggetti fra i due settori, dal lancio dello stesso materiale sul campo o se da entrambi i fattori;
- accerti in proposito, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico;
- accerti in modo puntuale, nel rispetto della privacy e con l'oscuramento di eventuali dati sensibili, le conseguenze lesive patite da appartenenti alle Forze dell'Ordine e da Steward o da altri Soggetti in conseguenza del lancio di oggetti o di materiale pirotecnico ovvero di altri comportamenti tenuti dalle due tifoserie, con l'indicazione delle rispettive condotte;
- specifichi dove si sono verificati tali eventi pregiudizievoli a carico dei soggetti sopra indicati;
- verifichi, ove possibile, il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata;
- accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di quindici giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'

AMMENDA € 5000 E OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE

CROTONE

A) per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della Tribuna Ospiti, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell'Ordine che stava comunicando ai tifosi le modalità di deflusso, provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere sei petardi all'interno del recinto di giuoco (tre al 5° minuto del primo tempo, uno al 20° minuto del primo tempo, uno al 25° minuto del primo tempo, uno al 2° minuto del secondo tempo);

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, al 14° minuto del secondo tempo, un'asta di bandiera in plastica;

D) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini all'interno della tribuna loro riservata.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, 13, comma 2, 10, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerata la gravità del gesto compiuto in danno del Funzionario appartenente alle Forze dell'Ordine.

Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).

Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società CROTONE a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla sanzione irrogata.

AMMENDA € 5000

CATANZARO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1 - dal Settore Distinti al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine del riscaldamento pre-gara, sul terreno di giuoco una monetina da 50 centesimi senza colpire alcuno; al rientro delle squadre negli spogliatoi per l'intervallo, due monetine da 50 centesimi senza colpire alcuno; al 13° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica semipieno all'indirizzo dell'allenatore del Crotone senza colpirlo; al termine della gara, un carica batterie per cellulare, un accendino e due arance senza colpire alcuno e sette bicchieri di birra di cui uno ha colpito un dirigente della Squadra avversaria;

2- dal Settore Curva "Massimo Capraro", durante la gara, sedici bicchieri vuoti di plastica, due lattine vuote e circa quaranta contenitori vuoti di caffè "Borghetti";

3- dalla Tribuna Ovest laterale al 66° minuto circa una monetina da 50 centesimi all'indirizzo dell'assistente arbitrale n. due senza colpirlo.

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco due fumogeni al 45° minuto del primo tempo ed al 24° minuto del secondo tempo circa ed un fumogeno al 44° minuto del primo tempo sul terreno di gioco.

C) per avere circa cinquanta dei mille sostenitori posizionati nel Settore Distinti, al rientro della squadra ospite dal riscaldamento, intonato cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cori tutti percepiti da tutti i Rappresentanti della Procura Federale ma provenienti soltanto da una piccolissima minoranza dei tifosi presenti in quel settore (cinquanta su mille), quindi, privi del requisito della dimensione previsto dall'art. 28 C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose quanto ai lanci di oggetti, ulteriori rispetto alla mera circostanza che con un bicchiere è stato attinto un Dirigente avversario (r. proc. fed., r.c.c., r.a.a.).

€ 1500

LATINA per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato intonato:

1 - cori oltraggiosi nei confronti della Squadra avversaria al 45° minuto del secondo tempo;

2- cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e dei tifosi della Squadra avversaria al 18°, al 19° ed al 33° minuto del primo tempo, in ogni occasione per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, preso atto del numero complessivo di tifosi che hanno intonato i cori e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1000

L.R. VICENZA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco al 44° minuto circa del secondo tempo, una bottiglietta da mezzo litro contenente liquido senza colpire alcuno;

B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche e dell'Arbitro al 32° minuto circa del primo tempo, ciascuno di essi per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500

TURRIS per avere i suoi sostenitori presenti nei settori Curva Nord e Tribuna laterale Sud intonato cori oltraggiosi nei confronti della squadra e dei tifosi avversari, al 13° ed al 14° minuto del primo tempo ed al 17°, al 22°, al 28° ed al 32° minuto del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

- € 300 **GELBISON** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino all'interno della Tribuna del Settore Ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
- € 300 **JUVE STABIA** per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino ubicato nella Tribuna riservata ai Tifosi Ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
- € 200 **MONOPOLI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver imbrattato con alcune scritte offensive nei confronti della Squadra avversaria i servizi igienici destinati ai tifosi ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - obbligo di risarcimento se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 7 FEBBRAIO 2023**

VRENNIA RAFFAELE

(CROTONE)

A) per avere, all' 83° minuto circa, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti;

B) per avere, all'88° minuto circa, tenuto una condotta non regolamentare, in quanto abbandonava il terreno di gioco e, dopo essere stato espulso per tale motivo, rientrava nel recinto di gioco e proferiva parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente avversario.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 e 18 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e ritenute la continuazione, la recidiva e la gravità delle parole pronunciate per due volte in due diverse occasioni e nei confronti di due differenti avversari (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA**

LUCE ANDREA

(SANGIULIANO)

per avere, all' 11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto protestava nei loro confronti, alzandosi più volte dalla panchina.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A **TUTTO IL 5 GENNAIO 2023**

FORESTI DIEGO

(CATANZARO)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti.

Misura sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle parole proferite (r. proc.fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

BELLERI SPARTACO

(FERALPISALO')

CHIEPPA RICCARDO

(FIDELIS ANDRIA)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A **TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2022**

SPAGNOLI ALESSANDRO

(VITERBESE)

per avere tenuto un comportamento non corretto nel corso della gara VITERBESE – POTENZA nella sua qualità di responsabile del servizio di raccattapalle della VITERBESE, venendo quindi invitato dall'Arbitro a non rientrare in campo nel secondo tempo.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LERDA FRANCO

(CROTONE)

A) per avere tenuto, al 43° minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria uscendo dall'area tecnica e avvicinandosi con fare minaccioso e grida alla panchina del Catanzaro con atteggiamento intimidatorio, venendo per tale motivo espulso dall'arbitro;

B) per avere, mentre veniva accompagnato dalle Forze dell'Ordine fuori dal campo, dopo essere stato espulso dall'Arbitro, proferito parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria e, al contempo, un'espressione blasfema.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (IV ufficiale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

BARBERIO VITO

(GUBBIO)

per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, supplemento r.a.).

PESARESI EMANUELE (RECANATESE)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto usciva dall'area tecnica protestando platealmente nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 500

DI DONATO DANIELE (LATINA)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto colpendo con un calcio la base della panchina ospiti e, successivamente, mentre rientrava negli spogliatoi al termine della gara, colpendo con un violento calcio la porta di ferro antistante gli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (VI INFR)

PAGLIUCA GUIDO (SIENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LONGO RAFFAELE (PADOVA)
VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA)
VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOSCHI LUCIANO (LECCO)
LERDA FRANCO (CROTONE)
DIAW DOUDOU (FIDELIS ANDRIA)
ALBARELLA NICOLA (LATINA)
BARESI ALESSIO (REGGIANA)
SENATORE FRANCESCO (TORRES)
PAVANEL MASSIMO (TRIESTINA)

MASSAGGIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

POLISINO DAVIDE (TORRES)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, al fine di ritardare la ripresa del gioco della squadra avversaria, lanciava sul terreno di gioco un secondo pallone

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la particolare antisportività del gesto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALCAGNO MASSIMO (VITERBESE)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto ritardava la ripresa del gioco della squadra avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

KOUDA RACHID (PICERNO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, al termine della gara, con i giocatori ancora in campo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario VANNUCCHI GIANMARCO in quanto, in reazione ad una condotta violenta commessa da quest'ultimo, lo colpiva con una testata al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità della condotta tenuta e la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario KOUDA RACHID in quanto, al termine della partita, a gioco fermo e con i giocatori ancora in campo, lo afferrava al collo, stringendo con fare intimidatorio, venendo immediatamente dopo colpito con una testata sul viso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la natura non particolarmente intensa del gesto e differente da quella subita in reazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario (r.a.a.).

MOREO RICCARDO (PRO SESTO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, effettuando un tackle in scivolata da dietro a gamba tesa, lo colpiva con i tacchetti all'altezza del gastrocnemio laterale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERROTTA MARCO (PRO VERCELLI)

per avere, all'11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL	(GUBBIO)
SUEVA GIANLUIGI	(OLBIA)
CASTORANI MANUELE	(SIENA)
MBAYE MAODO MALICK	(VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GATTI RICCARDO (CATANZARO)
per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la gravità della condotta tenuta a partita terminata (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IEMMELLO PIETRO (CATANZARO)
per avere tenuto, in occasione della sua sostituzione, un comportamento non corretto effettuando un gesto ingiurioso e proferendo parole irrispettose nei confronti di un tesserato avversario che lo aveva invitato a velocizzare le operazioni di uscita dal campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIASCI TOMMASO	(CATANZARO)
BRIGHENTI NICOLÒ	(CATANZARO)
VANDEPUTTE JARI	(CATANZARO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
ANNAN EBENEZER	(IMOLESE)
RICCI MANUEL	(JUVE STABIA)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
SANNIPOLI DANIEL	(LATINA)
ROCCA MICHELE	(NOVARA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
PERSIA ANGELO	(PIACENZA)
SACO COLI	(PRO VERCELLI)
COPPOLA MARIO	(VIS PESARO)
MAROTTA ALESSANDRO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOCALON RICCARDO	(TRENTO)
CHECCHI LORENZO	(ALESSANDRIA)
GIORDANI GIULIO	(AQUILA MONTEVARCHI)
CASINI RICCARDO	(ARZIGNANO V.)
BLONDETT EDOARDO	(AUDACE CERIGNOLA)
BERTONI LUCA	(PRO PATRIA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
DEZI JACOPO	(PADOVA)
JELENIC ENEJ	(PADOVA)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)
CIANCI PIETRO	(CATANZARO)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEDERA)
TRIBUZZI ALESSIO	(CROTONE)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
ICARDI SIMONE	(FERALPISALO')
ARRIGONI MAROCCO ANDREA	(FIDELIS ANDRIA)
GASPERI MATTEO	(MONTEROSI TUSCIA)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)
CARILLO LUIGI	(NOVARA)
MINALA JOSEPH MARIE	(OLBIA)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
GIRASOLE DOMENICO	(POTENZA)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)
IOTTI ILARIO	(PRO VERCELLI)
LOUATI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
ROSSI FAUSTO	(REGGIANA)
SANTINI CLAUDIO	(RIMINI)
ROSSI ALESSIO	(S. DONATO TAVARNELLE)
FUSI PIETRO	(SANGIULIANO)
BUGLIO DAVIDE	(SIENA)
COLLODEL RICCARDO	(SIENA)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)
LABRIOLA VALERIO	(TARANTO)
DI GENNARO MATTEO	(TRIESTINA)
FURLAN FEDERICO	(TRIESTINA)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(L.R. VICENZA)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
CELLA STEFANO	(VIRTUS VERONA)
MUNGO DOMENICO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)
----------------	----------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

NADOR FOLLY STEVEN	(AQUILA MONTEVARCHI)
HRAIECH SABER	(CESENA)
SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)

LAARIBI MOHAMED
IERARDI MARIO
FEDATO FRANCESCO
GAVAZZI FABIO

(POTENZA)
(L.R. VICENZA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROTA ARENSI
MEZZONI FRANCESCO
BARBA GIANLUCA
DAVI FEDERICO
CAPOMAGGIO GALO
VAGHI STEFANO
RUSSO RAFFAELE
DETTORI FRANCESCO
IEMMELLO PIETRO
SOUNAS DIMITRIOS
CALDERONI MARCO
CORAZZA SIMONE
PRESTIA GIUSEPPE
MARTINELLI RICCARDO
MORA LUCA
BACCHETTI LORIS
PATIERNO FRANCESCO COSIMO
GRAZIANI VITTORIO
ULIANO FRANCESCO
SIGNORINI ANDREA
BAROSI DAVIDE
BARBIERI TOMMASO
CAMILLERI VINCENZO
DE RISIO CARLO
BENALOUANE YOHAN
INCERTI DAVIDE FABRIZIO
RIZZA ALESSIO
BRUSCHI NICOLO
KABASHI ELVIS
LUCIANI ALESSIO
MORACHIOLI GREGORIO
REGOLI PAOLO
MASTROMONACO GIAN LUCA
FINARDI SEBASTIANO
PARODI LUCA
ZAMPARO LUCA

(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(PRO PATRIA)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
(CESENA)
(CESENA)
(CESENA)
(PONTEDERA)
(PESCARA)
(FERALPISALO')
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GELBISON)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PIACENZA)
(PRO SESTO)
(REGGIANA)
(REGGIANA)
(RENATE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDI LUCA
TOZZUOLO ALESSANDRO
PIANA LUCA
CASARINI FEDERICO
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL

(ALESSANDRIA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(ARZIGNANO V.)
(AVELLINO)
(PICERNO)

GUERRA WALTER	(PICERNO)
NOVELLA MATTIA	(PICERNO)
PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
MANGNI DOUDOU	(LECCO)
PINZAUTI LORENZO	(LECCO)
SCAPUZZI LUCA	(LECCO)
FRANCHINI SIMONE	(PADOVA)
ENERGE ANTONIO	(CARRARESE)
ALBERTINI ALESSANDRO	(CESENA)
UDOH KING	(CESENA)
NICASTRO FRANCESCO	(PONTEDERA)
PILATI ALESSANDRO	(FERALPISALO')
PIZZIGNACCO SEMUEL	(FERALPISALO')
SIPOS LEON	(FIDELIS ANDRIA)
RISOLO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(GELBISON)
FORESTA GIOVANNI	(GELBISON)
SORRENTINO LORENZO	(GELBISON)
GOMEZ OUSMAN	(GIUGLIANO)
BULEVARDI DANILO	(GUBBIO)
CASTELLANO FABIO	(IMOLESE)
SERPE LAURENS	(IMOLESE)
STIJEPOVIC OGNJEN	(IMOLESE)
DE SANTIS EROS	(LATINA)
ALAGNA MANUEL	(LUCCHESI)
BENASSAI FRANCESCO	(LUCCHESI)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(MONOPOLI)
BRIGNANI FABRIZIO	(OLBIA)
ARTIOLI FEDERICO	(PERGOLETTESE)
PINATO MARCO	(PORDENONE)
LEGITTIMO MATTEO	(POTENZA)
RUSSO FEDERICO	(S. DONATO TAVARNELLE)
GALLO ANDREA	(TURRIS)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
AUCELLI CHRISTIAN	(VIS PESARO)
ANDREIS SIMONE	(VITERBESE)
SEMENZATO DANIEL	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAINOTTI ANDREA	(TRENTO)
BRENTAN MICHAEL	(ALBINOLEFFE)
PETRUNGARO LUCA	(ALBINOLEFFE)
MARIETTA CHRISTIAN	(ALESSANDRIA)
MATTIOLI ANDREA	(ANCONA)
RIZZO AGOSTINO	(AVELLINO)
CRESPI GIAN MARCO	(PICERNO)
DE MARCHI MICHAEL	(PADOVA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
CERRETELLI FRANCESCO	(CARRARESE)
SAMELE LUIGI	(CARRARESE)

GHION ANDREA	(CATANZARO)
MARCANDALLI ALESSANDRO	(PONTEDERA)
CRIALESE CARLO	(CROTONE)
MOGOS VASILE	(CROTONE)
DIMARCO CHRISTIAN	(FERALPISALO')
BUNINO CRISTIAN	(FERMANA)
ENYAN ELIMELECH KONDU	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CARBONE LORENZO	(JUVE STABIA)
SERSANTI ALESSANRO	(JUVENTUS NEXT GEN)
ESPOSITO ANTONIO	(LATINA)
BERTO GABRIELE	(ACR MESSINA)
CRISTALLO CLAUDIO	(MONOPOLI)
BOGANINI LORENZO	(OLBIA)
BIANCHERI PIETRO	(PIACENZA)
FESTA MARCO	(PORDENONE)
PACCIARDI FEDERICO	(RECANATESE)
MARANO FRANCESCO	(RENATE S.R.L.)
TANASA ANDREI	(RIMINI)
ALCIBIADE RAFFAELE	(SANGIULIANO)
DEIANA GABRIELE	(SANGIULIANO)
CRESCENZI LUCA	(SIENA)
MANNI LORENZO	(SIENA)
RIZZITELLI FRANCESCO	(SIENA)
HEINZ JONAS	(TORRES)
GANZ SIMONE ANDREA	(TRIESTINA)
ANTOLINI OTELLO	(TURRIS)
CHIOSA MARCO	(VIRTUS ENTELLA)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)
TURRA MATTIA	(VIRTUS VERONA)
ZARPELLON LEONARDO	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze l' 8 Novembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli